

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA**ROMA - Giovedì, 25 novembre 1948****SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1352.

Aggregazione della frazione di Trassilico al comune di Galliciano (Lucca) Pag. 3794

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1353.

Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze con l'Ente nazionale risi, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso Pag. 3794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1948, n. 1354.

Sostituzione di alcuni membri della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione Pag. 3796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. 1355.

Autorizzazione alla Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi a trasferire il proprio domicilio legale e la sede degli uffici di direzione ed amministrazione Pag. 3796

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1948.

Elenco dei Comuni nei quali possono essere eseguiti dallo Stato i lavori di ricostruzione previsti dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688 Pag. 3797

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara Pag. 3797

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Riduzione del coefficiente di maggiorazione per i salari medi stabiliti nei confronti di particolari categorie di lavoratori e della misura minima di detti salari ai fini contributivi Pag. 3797

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì Pag. 3798

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto del provvedimento n. 131 del 20 novembre 1948, riguardante il numero delle pagine e prezzo dei giornali quotidiani e delle quote spese di sbarco del carbone fossile. Pag. 3798

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 3798

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento al Consorzio idraulico di Sequals (Udine) della natura di consorzio di miglioramento fondiario ed approvazione dello statuto Pag. 3798

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vicovaro (Roma) Pag. 3798

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese Pag. 3799

Avvocatura generale dello Stato: Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe Pag. 3799

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 275 DEL 25 NOVEMBRE 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 11 (novembre 1948).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1352.

Aggregazione della frazione di Trassilico al comune di Galliciano (Lucca).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La frazione di Trassilico del comune di Trassilico, col territorio risultante dall'allegata pianta planimetrica, è aggregata al comune di Galliciano.

Il Prefetto di Lucca, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCALBA

Visto, il Guardasigilli GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948

Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1353.

Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze con l'Ente nazionale risi, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e per le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi, in data 30 marzo 1948, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente, a decorrere dal 22 novembre 1946.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'art. 1 della convenzione stessa è, dal 22 novembre 1946, posto fuori organico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, il Guardasigilli GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948

Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 33. — FRASCA

Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Addì 30 marzo 1948 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;

L'on. Giuseppe Pella, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;

e il geometra Giovanni Gallo, commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1946, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali.

Maggiori	n.	1
Capitani	»	1
Tenenti o sottotenenti	»	4
Totale ufficiali		n. 6

Sottufficiali.

Marescialli maggiori	n. 6
Marescialli capi e ordinari	» 6
Brigadieri	» 13
Sottobrigadieri	» 14

Totale sottufficiali n. 39

Militari di truppa.

Finanziari	n. 25
----------------------	-------

Totale militari di truppa n. 25

Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di circolo del Corpo, ed è ripartito in nuclei comandati da ufficiali ed eventuali sottonuclei comandati da sottufficiali, nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 1 è posto fuori organico ed è tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere — ivi compresi gli importi della razione viveri — spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente, sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari congruagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato ufficio di amministrazione, sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di un anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nelle sedi di Milano, Pavia, Bologna e Mantova. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali delle stesse sedi od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazione, la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonché le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 % dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti al rimborso di cui agli articoli 6, 8 e 10, sono versate alla sezione della Tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in

base a liste di carico compilate dall'ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari, non trasferibili, della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

E' a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funge anche per i militari a disposizione dell'Ente. Per il pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di tre anni, con decorrenza dal 22 novembre 1946.

Art. 16.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il commissario dell'Ente nazionale risi
GALLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1948, n. 1354.

Sostituzione di alcuni membri della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il dott. ing. Guido Simoni ed il dott. in-

gegner Enrico Mellini cessano di far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Dalla stessa data sono chiamati a far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione di cui al precedente articolo il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ed il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rispettivamente nelle persone del dott. ingegnere Giovanni Di Raimondo e del dott. ing. prof. Ugo Vallecchi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI
— SFORZA — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. 1355.

Autorizzazione alla Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi a trasferire il proprio domicilio legale e la sede degli uffici di direzione ed amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 dicembre 1925, n. 2347, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 3 dicembre 1925, per la concessione alla Società Ferrovie elettriche abruzzesi della costruzione e dell'esercizio della ferrovia del Tavo (Penne-Castellammare Adriatico con raccordo al porto di Pescara);

Visto l'art. 26 della suddetta convenzione con il quale, agli effetti della convenzione medesima, la Società concessionaria ha eletto il proprio domicilio legale in Roma, via del Tritone n. 132, obbligandosi a tenere ivi la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa;

Vista l'istanza, in data 3 giugno 1948, con la quale la detta Società ha chiesto che, a modifica del suindicato art. 26, le sia consentito di trasferire il domicilio legale e la sede degli uffici di direzione e amministrazione da Roma a Milano;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie ed automobili, approvato con decreto reale 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto dall'art. 26 della convenzione 3 dicembre 1925, citata nelle premesse, la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessio-

narìa della ferrovia del Tavo (Penne-Castellammare Adriatico con raccordo al porto di Pescara) viene autorizzata a trasferire il proprio domicilio legale e la sede degli uffici di direzione ed amministrazione della ferrovia da Roma a Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948

EINAUDI

CORBELLINI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1948

Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1948.

Elenco dei Comuni nei quali possono essere eseguiti dallo Stato i lavori di ricostruzione previsti dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente la ricostruzione della zona della battaglia di Cassino, gravemente danneggiata dalle offese belliche;

Ritenuta l'opportunità di determinare i Comuni che rientrano in detta zona e che, pertanto, possono fruire delle provvidenze previste nel decreto legislativo suddetto;

Decretano:

È approvato il sottosegnato elenco dei Comuni nei quali possono essere eseguiti dallo Stato i lavori di ricostruzione previsti dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

Provincia di Frosinone:

1) Acquafondata, 2) Atina, 3) Aquino, 4) Ausonia, 5) Belmonte Castello, 6) Brocco, 7) Casalattico, 8) Casavieri, 9) Cassino, 10) Castelnuovo Parano, 11) Castrocielo, 12) Ceprano, 13) Cervaro, 14) Colle San Magno, 15) Coreno Ausonio, 16) Esperia, 17) Fontechiari, 18) Gallinaro, 19) Pastena, 20) Picinisco, 21) Pico, 22) Piedimonte San Germano, 23) Pignataro Interamna, 24) Pontecorvo, 25) Roccasecca, 26) San Biagio Saracinisco, 27) S. Donato Val di Comino, 28) S. Giovanni Incarico, 29) Sant'Andrea, 30) Sant'Apollinare, 31) San Giorgio al Liri, 32) Sant'Ambrogio sul Gargigliano, 33) San Elia Fiumerapido, 34) San Vittore del Lazio, 35) Settefrati, 36) Sora, 37) Terelle, 38) Vallemario, 39) Vallerotonda, 40) Villa Latina, 41) Villa Santa Lucia, 42) Viticuso.

Provincia di Latina

1) Castelforte, 2) Gaeta, 3) Formia, 4) Itri, 5) Minturno, 6) SS. Cosma e Damiano, 7) Sperlonga, 8) Spigno Saturnia.

Provincia di Caserta:

1) Mignano, 2) Rocca d'Evandro, 3) S. Pietro Infine.

Provincia di Campobasso:

1) Concasale, 2) Filignano, 3) Pozzilli, 4) Venafro.

Roma, addì 24 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici

TUPINI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948

Registro Lavori pubblici n. 22, foglio n. 54. — SALVATORI

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1948, con il quale il dott. Gino Bonansea è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al generale Pier Alessandro Sforza;

Decreta:

Il generale Pier Alessandro Sforza è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara, in sostituzione del dott. Gino Bonansea.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Riduzione del coefficiente di maggiorazione per i salari medi stabiliti nei confronti di particolari categorie di lavoratori e della misura minima di detti salari ai fini contributivi.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, che disciplina la determinazione dei salari medi ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, che prevede la fissazione di una misura minima per i salari medi predetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per l'elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative ai limiti della retribuzione previsti per i contributi anzidetti ai fini del calcolo dei contributi per le gestioni previdenziali e assistenziali da esso contemplate;

Visti gli articoli 9 e 7 rispettivamente del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, concernenti il primo il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e il secondo il fondo di solidarietà sociale;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1948, per l'adeguamento dei salari medi convenzionali ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari e la determinazione di un salario medio minimo;

Decreta:

Art. 1.

Il coefficiente di maggiorazione, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 luglio 1948, per i salari medi stabiliti nei confronti di particolari categorie di lavoratori ai fini dei contributi previdenziali è ridotto al 175 % ed è altresì ridotta a L. 375 giornaliera la misura minima dei salari previsti dall'art. 2 dello stesso decreto, con effetto in ogni caso dalla decorrenza di applicazione del decreto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 10 novembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto tipo dei Consorzi agrari di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948;

Visti gli articoli nn. 2542 e 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale del 10 novembre 1948, col quale il perito agrario Ugo Rolli viene nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì;

Ritenuta l'opportunità di affiancare l'opera del predetto commissario con un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Luciano Ugolini è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

Art. 2.

Al vice commissario, in caso di assenza o di impedimento del commissario, sono attribuiti tutti i poteri di quest'ultimo.

Art. 3.

L'incarico, di cui ai precedenti articoli, cesserà con l'elezione, da parte dell'assemblea dei soci del Consorzio, del primo Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto legislativo.

Roma, addì 13 novembre 1948

Il Ministro: Segni

(5138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 131 del 20 novembre 1948, riguardante il numero delle pagine e prezzo dei giornali quotidiani e delle quote spese di sbarco del carbone fossile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 131 del 20 novembre 1948 ha adottato le seguenti decisioni:

Giornali quotidiani:

Facendo seguito alla circolare n. 83 del 21 maggio del corrente anno viene consentita con decorrenza immediata la facoltà di pubblicare giornali quotidiani a quattro pagine tutti i giorni della settimana, nonchè di pubblicare fino al 31 marzo del prossimo anno per due giorni della settimana giornali quotidiani a sei pagine allo stesso prezzo di L. 15.

Quote spese di sbarco del carbone fossile:

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare del Comitato interministeriale dei prezzi n. 91 del 9 luglio 1948 vengono aggiornate come appresso le quote di spesa di sbarco stabilite per il carbone fossile:

Imperia		L. 623 alla tonn.
Ancona		675 » » (1° nov. 1948)

(5234)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 novembre 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Virgilio Pasini, Vice console onorario di Haiti a Milano.

(5235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio idraulico di Sequals (Udine) della natura di consorzio di miglioramento fondiario ed approvazione dello statuto.

Con decreto 13 novembre 1948, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha riconosciuto al Consorzio idraulico di Sequals (Udine), a termini dell'art. 114 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, anche la natura di consorzio di miglioramento fondiario e ne ha approvato il relativo statuto.

(5173)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vicovaro (Roma)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Vicovaro (Roma), della estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dalla Stazione FF. SS. di Vicovaro verso monte lungo il sentiero delle Paghetto fino al fontanile di Leorio, proseguendo per valle Valobra fino al culmine di Punta Bardiera e da qui, lungo la « macera » fino alla punta nord-ovest della macchia di Cerreto Piano, vetta più alta, per discendere a valle lungo il confine che divide il territorio del comune di Vicovaro da quello di Sambuci, fino ad incontrare il corso del fiumicino di qui, proseguendo lungo detto corso d'acqua, fino alla sua confluenza con l'Aniene; da questo punto, lungo il corso del fiume stesso, fino a ritornare alla stazione delle FF. SS. di Vicovaro.

(5147)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il precedente decreto n. 53546/20400.12.86 dell'11 giugno 1948, con cui si designava la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese,

Vista la lettera della Prefettura di Varese, con la quale si chiede di sostituire il dott. Boffilo Jodice, promosso e trasferito altrove con il dott. Giovanni D'Alessandro;

Decreta:

Il dott. Giovanni D'Alessandro è designato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Varese.

Roma, addì 10 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESA

(5150)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1948, n. 22786/10115.49.5/1/18.7, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 8º, gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono fare pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonché dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni.

c) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purché, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quel do-

cumenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione o la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonché dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

- a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
- b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
- c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
- d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale;

Le prove orali consistono:

- a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
- b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

- da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;
- da un sostituto Avvocato generale dello Stato;
- da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;
- da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;
- da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo A, grado 8°) e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 23 ottobre 1948

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1948
Registro n. 20, foglio n. 145. — FERRARA

(5224)